

24

ACC

10000 | 120 | 5121

SD/33

CENTRA

Ap. 196

243

10000/120/5121

SD/33

CENTRAL ORGANISATIONS - GENERAL

Apr. 1945 - JAN. 1947

4979
4983

Cover 1

TRANSLATION

PROJECT OF LEGISLATIVE DECREE TO BE ISSUED BY THE LIEUTENANT
GENERAL OF THE REALM REGARDING THE FORMATION OF THE "DEFENCE
COMMITTEE".

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCE OF PIEDMONT
LIEUTENANT GENERAL OF THE REALM

By virtue of the authority in Us invested;
In view of Our Legislative Decree No.151 of June 25th.1944;
In view of the decision arrived at by the Council of Ministers;
acting on the proposal submitted by the Prime Minister, the Minister
for the Interior, in agreement with the Ministers for Foreign
Affairs, Treasury, War, Navy, Air Force, Public Works, Occupied Italy;
We have sanctioned and promulgate the following:-

ARTICLE I

Until such a time as the armistice conditions and the state
of co-belligerence have ceased to ~~be enforced~~, a Defence Committee
is hereby formed for the study of particular military matters or those
which in any way whatsoever affect National Defence.

ARTICLE 2

The Defence Committee is an Inter-Ministerial body composed

- by:-
- as President: The Prime Minister, assisted by the Chief of the General Staff;
 - as Members: The Ministers for Foreign Affairs, the Treasury, War, Navy, Air Force, assisted by their respective Chiefs of Staff and the Minister for Occupied Italy. Other Ministers may be called upon by the Prime Minister in consultation in respect of matters which affect their respective departments;
 - as Secretary: A Military Under-Secretary of State, appointed by the Prime Minister.

ARTICLE 3

The decisions of the Defence Committee are submitted by the President to the Council of Ministers.

of the committee

ARTICLE 4

This Decree comes into force on the day following that of its publication in the Official Gazette of the Realm.

We order whomsoever it may concern to comply with this Decree or to enforce its compliance as a Law of the State.

ROME April 1945.

F.M.de J./O.D.

A TITOLO INFORMATIVO

Provvedimento interno di governo.

Sino ad ora le riunioni di membri del governo per l'analisi di problemi militari genericamente esaminati dal consiglio dei ministri erano indette con disposizioni varie, impartite a volta a volta.

Lo schema di decreto regola tali riunioni con norme organiche.

2 4 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785020

after 1944, Banana

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DEL COMITATO DI DIFESA

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n° 151;

Vista la deliberazione del consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro per l'interno, d'intesa con i ministri per gli affari esteri, per il

tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici, per l'Italia occupata;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

art. 1

Fino a quando perdurino le condizioni di armistizio e lo stato di cobelligeranza, è istituito un comitato di difesa per lo studio di particolari questioni militari o comunque riguardanti la difesa nazionale.

art. 2

43800
Il comitato di difesa è organo interministeriale del quale fanno parte:

. quale presidente: il presidente del consiglio dei ministri, assistito dal capo di stato mag-

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n° 151;

Vista la deliberazione del consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro per

l'interno, d'intesa con i ministri per gli affari esteri, per il

tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i la-

vori pubblici, per l'Italia occupata;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

art. 1

Fino a quando perdurino le condizioni di armistizio e lo stato di cobelligeranza, è istituito un comitato di difesa per lo studio di particolari questioni militari o comunque riguardanti la difesa nazionale.

art. 2

Il comitato di difesa è organo interministeriale del quale fanno parte:

- quale presidente: il presidente del consiglio dei ministri, assistito dal capo di stato maggiore generale;
- quali membri: i ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la mari-

./.

na, per l'aeronautica, assistiti dai rispetti-
vi capi di stato maggiore; il ministro per
l'Italia occupata. Altri ministri potranno es-
sere chiamati dal presidente del consiglio per
questioni attinenti alla loro rispettiva compe-
tenza;

- quale segretario: un sottosegretario di stato
militare, designato dal presidente del consi-
glio dei ministri.

art. 3

Le conclusioni del comitato di difesa sono
sottoposte dal suo presidente al consiglio dei
ministri.

art. 4

Il presente decreto entra in vigore il gior-
no successivo a quello della sua pubblicazione
sulla gazzetta ufficiale del regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservarlo e
di farlo osservare come legge dello stato.

Dato a Roma, addì aprile 1945

3079